



UNITRE

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

UNITRE

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - ETS -APS

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 03 Ottobre 2025

(sostituisce l'atto approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 17 Dicembre 2019)

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

- È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117 del 3/7/2017 (di seguito "Codice Terzo Settore") e successive modifiche, la Sede locale dell'UNITRE di ALBANO LAZIALE, Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente alla Rete associativa "Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – UNITRE – Università delle Tre Età- ETS - APS.
- L'Associazione locale assume la denominazione di "Università della Terza Età – Sede di Albano Laziale - siglabile UNITRE – Università delle Tre Età – ETS -APS, con sede legale in Albano Laziale Via del Castro Pretorio n. 3.
- L'Associazione ha durata illimitata e può variare la propria sede attraverso delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Riconoscimento

La Sede locale, avendo ottenuto in data 16 Marzo 2016 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso, mantenendo la piena autonomia Culturale, Amministrativa, Gestionale, Fiscale ed Economico Finanziaria, può inoltre avere personalità giuridica ai sensi della normativa vigente sul Terzo Settore.



Art. 3 – Attività - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati quali:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - d) attività turistiche di interesse sociale culturale o religioso
 - e) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
2. L'Associazione attraverso le attività del comma 1 si prefigge le seguenti finalità così come previsto all'art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
 - a) **Educare;**
 - b) **Formare;**
 - c) **Informare;**
 - d) **Fare prevenzione nell'ottica di una prevenzione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;**
 - e) **Promuovere la ricerca;**
 - f) **Aprirsi al sociale e al territorio;**
 - g) **Operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidensi "L'Essere oltre che il Sapere";**
 - h) **Contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;**
 - i) **Promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.**
3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondearie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art.6 del CTS. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.



4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e di discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.
5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi a norma dell'art.7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Adesioni

- 1) Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
- 2) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
- 3) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 4) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere le indicazioni del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 5) L'ammissione viene annotata nei libri degli Associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere comunicata al richiedente e motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 6) Lo status di Associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5; non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine;
- 7) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Art. 5 – Associati – Diritti e Doveri – Perdita qualifica di Associato

1. Sono Associati:
 - a) gli Associati fondatori che hanno dato vita all'Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
 - b) gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, tra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita e all'efficienza della sede locale; essi sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
 - c) gli Associati Volontari Docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
 - d) tutti coloro che chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività, la cui domanda di adesione sia stata accettata e siano in regola con il versamento della quota associativa.



- ib. 2. Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale e hanno diritto:
- a) all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati;
 - b) all'elettorato passivo, decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati dell'Associati;
 - c) di esaminare i Libri Sociali;
 - d) di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - e) di frequentare i locali dell'Associazione;
 - f) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - g) di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - h) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e votare in assemblea;
3. Gli Associati hanno l'obbligo di:
- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
 - c) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
 - d) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
4. La qualifica di Associato si perde per morte, recesso, esclusione o espulsione per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo come di seguito disciplinato:
- a) L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere escluso mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'Associato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sulle controdeduzioni si esprime l'Assemblea nella prima seduta utile.
 - b) L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale prende atto del documento. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia stata presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.
5. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto.

Art. 6 - Organi della Sede Locale

Sono Organi della Sede locale:

- a) L'Assemblea generale degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) Il Presidente;



d) L'Organo di controllo, (se previsto, oppure se obbligatorio al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 CTS);

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

1. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. Il Volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario, le spese sostenute dai volontari possono comunque essere rimborsate nei limiti di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 17 del CTS.
3. I Volontari possono anche essere associati. La docenza è considerata attività di volontariato.
4. I Volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Art. 8 - Composizione e competenze dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

1. L'Assemblea elegge con votazione segreta, scegliendo fra gli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, l'Organo di Controllo. L'Assemblea elegge direttamente il Presidente, scegliendo fra gli Associati. Tutte le cariche associative hanno durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
3. Si riunisce, inoltre, quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, oppure ancora pubblicato sul sito dell'Associazione o tramite social media e/o newsletter. L'Assemblea può essere tenuta in via telematica su piattaforma che garantisca il collegamento agli Associati e la loro interattività.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento + 1 dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo. Sono ammesse deleghe ai sensi dell'Art. 24 c. 3 del D.Lgs. 117/2017, come stabilito in Regolamento.

Delibera a maggioranza dei votanti.



È ammessa l'espressione del voto per via telematica, con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti e per preservare il voto segreto, se previsto.

6. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi e se previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali ai sensi dell'art 28 del CTS e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- c) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
- d) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo e il bilancio sociale nei casi in cui è obbligatorio redigerlo ai sensi dell'Art. 14 comma 1 CTS;
- e) approva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- f) delibera sui ricorsi avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo in merito alla non ammissibilità delle richieste di associazione;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sui ricorsi avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo che dispongono l'esclusione degli Associati o altri provvedimenti disciplinari;
- i) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- j) approva le eventuali variazioni dello Statuto nazionale;

7. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza 50% +1 degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse le deleghe così come previsto per l'Assemblea ordinaria.

8. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) modifiche statutarie;
- b) trasformazione, fusione e scissione, nonché scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'Art. 20 del presente Statuto.

Art. 9 – Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo

1. L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vice Presidente/i;
- c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) I Consiglieri nel numero da due a sei, da stabilire con Regolamento.



L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Al Consiglio Direttivo compete tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi, in particolare sono compiti di questo organo:
 - a) eleggere al proprio interno, nella prima riunione di insediamento, su proposta del Presidente il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
 - b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - d) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - e) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - f) formulare il programma delle attività didattiche, culturali e sociali;
 - g) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea e approvare i regolamenti previsti o ritenuti necessari;
 - h) adottare, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati, sottponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - i) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione;
 - j) deliberare sull'esclusione degli Associati e sugli altri provvedimenti disciplinari nei loro riguardi;
 - k) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - l) curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza, 50 più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente ha inoltre il compito di:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;



- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede locale in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

1. Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
2. I Docenti volontari sono iscritti nel Registro dei Volontari.

Art. 13 – Il Segretario

1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
2. Cura la tenuta dei registri di cui all'Art. 19.
3. Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
2. Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.
3. Redige la relazione finanziaria che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
4. L'Associazione ha facoltà di aprire conti e/o depositi bancari e/o postali; l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di Controllo



- Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, collegiale o monocratico.
- L'Organo di controllo ha il compito di verificare e controllare il rendiconto, la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso l'inventario dei beni.
- Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale.

Art. 16 – Rendiconto Gestionale

- L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° Luglio e si chiude il 30 Giugno dell'anno successivo
- È fatto obbligo di redigere il rendiconto gestionale sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire proventi agli Associati, collaboratori, amministratori e altri organi associativi (Art. 8 del D.Lgs. 117/2017), anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
- Il Bilancio sociale viene redatto dal Consiglio Direttivo al ricorrere delle condizioni previste all'art. 14 del CTS e approvato dall'Assemblea.

Art. 17 – Patrimonio

- Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
È così costituito:
 - dalle quote sociali;
 - da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'Art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
 - da rimborsi per convenzioni;
 - dai beni mobili e immobili acquisiti;
 - da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e Associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali



1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
- a) libro degli Associati
 - b) registro dei Volontari
 - c) libro verbale Assemblea degli Associati
 - d) libro verbale del Consiglio Direttivo
 - e) libro verbale Organo di Controllo (quando previsto)
2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
3. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 20 – Scioglimento della Sede locale

1. Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del 75% dei componenti.
2. Il Patrimonio viene devoluto all'Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Art. 9, comma 2 del D.Lgs. 117 del 3.07.2017.
3. In caso di scioglimento della Sede locale, i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 21 – Adesione ad altri Enti e Convenzioni

1. L'Associazione può aderire ad Enti, Federazioni o Organizzazioni a carattere nazionale o regionale nel rispetto delle finalità statutarie, mantenendo la propria autonomia e identità
2. L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento degli scopi sociali e per offrire agli Associati facilitazioni e opportunità di elevazione dei livelli di qualità dell'offerta.

Art.22 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo Settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

AGENZIA DELLE ENTITÀ DI DIRITTO PUBBLICO	N° 762	SERIE 3	DATA 22/9/2025	€ 0,00
--	-----------	------------	-------------------	--------

